Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Mercoledì, 8 ottobre** — **Numero 239**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna
Altri avvisi . . . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1920 e prezzi di vendita dei relativi atti in fogli sciolti.

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla **Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti** pel prossimo **anno 1920** sono stabiliti in lire trenta, comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni e loro impiegati e in lire trentadue, comprese pure le spese di posta, per i privati.

Per i non abbonati, il prezzo dell'intera annata della Raccolta stessa è di lire trentaquattro.

Il prezzo di acquisto di ogni volume, qualora ne sia disponibile la vendita separata, è fissato indistintamente in lire sei.

Saranno infine venduti al prezzo di lire 0,25 per folio di sedici, pagine o frazione di foglio, gli atti di Governo in foglio sciolto nonchè le puntate della Raccolta suddetta.

La corrispondenza concernente l'associazione alla raccolta o l'acquisto di atti, come pure i vaglia e le cartoline-vaglia dovranno essere indirizzati alla *Direzione dell'Ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti del Regno, via Giulia, num. 52 (quartiere 16) in Roma.*

All'importo di ciascuna cartolina-vaglia, dovrà poi sempre aggiungersi la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a)* della tariffa, allegato *A)* del testo unico, approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e del decreto-legge Luogotenenziale num. 1134, del 1918; e nel caso si desideri la quietanza dell'eseguito pagamento, dovrà il prezzo dell'associazione essere aumentato di altri centesimi dieci per la relativa marca da bollo ai termini del predetto decreto legge Luogotenenziale, n. 1134, del 1918.

Si avverte che il 4° ed il 5° volume e gli indici della raccolta del 18 non sono stati, per esigenze tipografiche, ancora stampati. Si verranno spediti, man mano che saranno disponibili, agli aventi diritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Senato del Regno; *Avviso di concorso.*

Errata-corrige.

Leggi e decreti.

Regio decreto *n. 1802 che detta le norme per l'arma dei carabinieri Reali.*

Decreto Ministeriale *concernente l'acquisto dei Buoni del tesoro quinquennali 5 per cento mediante versamento di Buoni quinquennali 4 per cento e triennali 4 per cento e triennali 5 per cento scaduti.*

Decreto Ministeriale *concernente l'emissione di Buoni del tesoro quinquennali 5 per cento.*

Decreto Ministeriale *che vieta l'esportazione di varie piante affette da malattia dalla Sicilia e dalla Sardegna.*

Decreto Ministeriale *che fissa il prezzo di cessione del formaggio pecorino.*

Commissariato generale civile per la Venezia Giulia e per la Venezia Tridentina: *Comunicati.*

Disposizioni diverse.

Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro: *Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno — Corso medio dei cambi —* **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE.

Cronaca italiana — Telegrammi *Stefani* **— Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

AVVISO DI CONCORSO.

A termini della deliberazione del Consiglio di presidenza in data 3 ottobre 1919, è aperto un concorso per titoli e per esami ad un posto di revisore dei resoconti parlamentari, con lo stipendio di base, minimo di L. 5000 e massimo di L. 6000, da raggiungersi quest'ultimo con cinque aumenti triennali, oltre gli aumenti proporzionali portati dal Luogotenenziale decreto 10 febbraio 1918, n. 107, e l'indennità straordinaria di cui al Luogotenenziale decreto 14 settembre 1918, n. 1314.

I concorrenti dovranno presentare alla presidenza del Senato (Ufficio dei resoconti) non più tardi delle ore 12 del giorno 30 novembre 1919 la domanda in carta bollata da L. 2, i titoli e i seguenti documenti, debitamente vidimati e legalizzati:

a) fede di nascita, dalla quale risulti la cittadinanza italiana del concorrente e l'avere egli compiuti i 25 anni di età e non avere oltrepassati i 35 al 30 novembre 1919. Per gli impiegati attualmente in servizio dello Stato, il limite di età è di 38 anni;

b) certificato di avere soddisfatto agli obblighi di leva;

c) certificato penale di data non anteriore al 1° novembre 1919;

d) diploma originale di laurea in giurisprudenza o in lettere conseguita in una R. Università o in uno dei Regi Istituti di studi superiori;

e) certificato comprovante i voti riportati dai concorrenti nelle singole prove degli esami universitari o degli Istituti superiori;

f) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

Sono titoli: le pubblicazioni letterarie e giuridiche; i pubblici uffici esercitati, l'idoneità ottenuta in concorsi governativi.

I primi cinque candidati prescelti per titoli, saranno chiamati alle seguenti prove di esame:

a) svolgimento di un tema sulle istituzioni parlamentari (il tempo utile per la consegna dei lavori è di cinque ore);

b) breve svolgimento di un tema in lingua francese (il tempo utile per la consegna dei lavori è di due ore);

c) compilazione del resoconto sommario di una o più sedute pubbliche del Senato;

d) correzione dei resoconti stenografici di quelle parti delle sedute delle quali i candidati abbiano compilato antecedentemente il resoconto sommario;

e) prova pratica di stenografia.

A parità di merito saranno prescelti i laureati in belle lettere e coloro che dimostreranno di conoscere altre lingue, con preferenza alla lingua inglese o tedesca.

Il vincitore del concorso non potaà esercitare alcuna professione, nè collaborare nella stampa politica periodica; inoltre durante le interruzioni dei lavori parlamentari come durante le ferie, salva la licenza annuale degli impiegati del Senato, sarà, ove occorra, temporaneamente applicato ad altri uffici di concetto dalla Camera vitalizia.

Roma, 4 ottobre 1919.

Il direttore dell'ufficio dei resoconti: *E. Gallina.*

ERRATA-CORRIGE.

Nella pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* del 4 settembre 1919, n. 211, del R. decreto 2 stesso mese, n. 1495, che approva il nuovo testo unico della legge elettorale politica, si sono verificati i seguenti errori: All'art. 3°, comma 1°, rigo 1°, prima della parola *marina* è stata omessa la lettera *R.*; all'art. 9, nel richiamo delle fonti, in fine, è stato stampato *n. 48* invece di *art. 48*; all'art. 37, comma 1°, rigo 1°, è stato stampato *titti* invece di *tutti*. Allo stesso articolo, comma ultimo, rigo 2°, è stato stampato *defininitive*, invece di *definitive*; all'art. 65, penultimo comma, rigo ultimo, è stato stampato *vervale* invece di *verbale*; all'art. 66, rigo 1°, è stato stampato *la votazione* invece di *la elezione*; all'art. 68, ultimo comma, rigo 5°, e stato stampato *emigranti* invece di *emigrati*; all'art. 78, n. 2, rigo 2°, è stato stampato *elettore* invece di *elettorale*; all'art. 79, comma 4°, rigo 6° è stato stampato *deteriate* invece di *deteriorate*; all'art. 109, comma 1°, rigo 4°, è stato stampato *o con multa*, invece di *e con multa*; all'art. 119, ultimo comma, rigo 1°, il numero *69* dell'articolo, ivi richiamato, non è bene impresso, leggendosi soltanto *9*; all'art. 124 rigo 3°, è stato stampato *indennità*, invece di *identità*.

Nella pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* del 19 settembre u. s., n. 224, del Regio decreto-legge in data 2 stesso mese, n. 1669, concernente agevolazioni tributarie a favore dell'industria zolfifera, si è incorso nel seguente errore e nella seguente omissione:

Al secondo comma dell'art. 1, rigo 8°, dove è detto: « tonnellata di zolfo venduto *o* consegnato », deve invece leggersi: « tonnellata di zolfo venduto *e* consegnato », come è scritto nel testo originale: ed al penultimo comma dello stesso art. 1, rigo 2°, dove è detto; « che è dovuta per il minerale », deve leggersi: « che è dovuta *anche* per il minerale », ecc., come pure è scritto nel testo del decreto.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1802 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge del 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 8 luglio 1883, n. 1467, che fissa la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1884, n. 2858, che determina la circoscrizione territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri reali e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto n. 70 del 21 febbraio 1895;

Vista la legge 2 luglio 1896, n 254, sull'avanzamento del R. esercito, modificata dalle leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 297; 21 luglio 1903, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 1° luglio 1909, n. 506; 17 luglio 1910, n. 515;

Visto il regolamento per la esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, numero 626;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 agosto 1908, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra e successive modificazioni;

Viste le leggi n. 350 del 17 luglio 1910; n. 690 del 6 luglio 1911 e n. 596 del 31 maggio 1913;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, numero 867 e successive modificazioni;

Visti, l'articolo 1° del R. decreto n. 621 del 13 maggio 1915, i decreti Luogotenenziali n 904, del 13 giugno 1915; n. 1293 del 22 agosto 1915; n. 648 del 18 maggio 1916; n. 732 dell'8 giugno 1916, autorizzanti il temporaneo collocamento fuori quadro degli ufficiali dei carabinieri in soprannumero alla tabella XV^a^, annessa al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 831 del 9 luglio 1916, riflettente l'istituzione della carica di comandante in 2° dei carabinieri per la durata della guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1314 del 5 ottobre 1916, apportante modificazioni alle tabelle organiche relative all'arma dei carabinieri e all'organico dei militari di truppa dei carabinieri;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 518 in data 12 novembre 1916 e quello n. 876 del 20 maggio 1917 concernenti le pensioni privilegiate di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 747 del 26 aprile 1917, concernente provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 2150 del 6 dicembre 1917, riguardante la liquidazione delle pensioni per anzianità di servizio e di quelle privilegiate

spettanti ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali;

Visto l'art. 32 del decreto Luogotenenziale n. 62 del 17 gennaio 1918;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 444 del 7 aprile 1918;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 giugno 1918, numero 793, che istituisce i gradi di brigadiere generale e di tenente generale commissario, e fissa altresì il numero degli ufficiali generali;

Visti i decreti Luogotenenziali n. 494 e 495 del 6 aprile 1919;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 631 in data 7 maggio 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i ministri dell'interno, della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I carabinieri Reali fanno parte dell'esercito di cui sono la prima arma con le speciali loro prerogative, ed in caso di guerra concorrono con le altre truppe alle operazioni militari, attendendo inoltre, presso il R. esercito, al disimpegno di quei servizi di cui sono più particolarmente incaricati.

L'arma dei carabinieri Reali dipende dal Ministero della guerra per tutto ciò che riguarda il suo reclutamento, l'ordinamento, la disciplina, l'amministrazione, il governo dei quadri, l'equipaggiamento, l'armamento, la rimonta e per quanto ha tratto al servizio militare.

L'arma dei carabinieri Reali dipende invece dal Ministero dell'interno per quanto ha tratto al servizio d'istituto, d'ordine e di sicurezza pubblica, all'accasermamento e al casermaggio.

Il Ministero dell'interno può ordinare concentramenti di forza ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Il Ministero della guerra per quanto riguarda la destinazione e la traslocazione degli ufficiali opera sempre previo concerto con quello dell'interno.

Le varianti all'attuale circoscrizione, che si renderanno necessarie in seguito alle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno stabilite di comune accordo fra il Ministero della guerra e quello dell'interno.

Art. 2.

I carabinieri Reali sono istituiti per invigilare all' osservanza delle leggi e dei regolamenti e per provvedere alla sicurezza e all'ordine pubblico.

Provvedono al servizio reale, alle scorte d'onore, ai servizi d'informazione e di polizia militare, ai servizi presso le preture, i tribunali e le Corti giudiziarie e alle traduzioni.

Provvedono inoltre alla vigilanza degli scali ferroviari marittimi e sulle linee ferroviarie.

Per il servizio di vigilanza che presta negli arsenali marittimi l'arma dipende dal Ministero della marina.

L'arma dei RR. carabinieri di stanza nelle colonie ha verso i governatori civili e verso i comandanti le RR. truppe la stessa dipendenza che ha nel Regno verso i Ministeri dell'interno e della guerra.

Art. 3.

Con disposizione del Ministero dell'interno saranno stabiliti i centri nei quali il servizio di polizia giudiziaria ed investigativa sarà affidato esclusivamente al corpo degli agenti investigativi.

I servizi inerenti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica saranno esplicati dall'arma dei carabinieri Reali in concorso al corpo della R. guardia secondo le disposizioni del Ministero dell'interno ed in base alle richieste delle autorità politiche locali.

Nulla è innovato invece al servizio d'istituto degli altri comuni e nei rioni suburbani e campagne delle città dove prestano servizio le Regie guardie.

Art. 4.

L'arma dei carabinieri Reali comprende:

a) Il Comando generale dell'arma;

b) 7 Comandi di gruppo di legioni;

c) 19 legioni territoriali;

d) 1 legione allievi carabinieri;

e) 1 scuola allievi ufficiali carabinieri;

f) 1 scuola allievi sottufficiali carabinieri.

La forza dell'arma dei carabinieri Reali è portata a 60 mila militari.

L'organico dei vari gradi dei sottufficiali e militari di truppa sarà aumentato proporzionalmente, come è indicato nella tabella organica costituente l'allegato al presente decreto.

Art. 5

Per il primo ripianamento delle vacanze attualmente esistenti nei ruoli organici dell'arma sarà provveduto col passaggio dei militari delle due classi meno anziane sotto le armi che ne facciano domanda e che verranno nominati carabinieri ausiliari con la paga di lire 5 al giorno e senza vincolo di ferma speciale. Riceveranno inoltre un premio di lire 300.

I caporali, caporali maggiori e sottufficiali delle suddette classi che siano disposti ad assumere la ferma di tre anni nell'arma, saranno invece nominati subito carabinieri effettivi, con diritto ad un premio di lire 1500 liquidabile subito. Tale premio sarà di lire 1800 per i militari che hanno preso parte alle campagne libica e nazionale per non meno di tre anni complessivamente.

I sottufficiali e *militari di truppa* dell'arma *in servizio effettivo* che al termine della ferma o delle rafferme in corso si vincolino a rafferma triennale avranno diritto a percepire senz'altro un premio di lire 500 oltre alla comune indennità già stabilita per la medesima rafferma.

I caporali e soldati delle classi anteriori alle ultime due, alle armi od in congedo, purchè non abbiano compiuto il 30° anno di età, potranno, nel trimestre successivo alla pubblicazione del presente decreto, essere ammessi nell'arma come carabinieri ausiliari con vincolo di 24 mesi, percependo un premio di lire 1000 liquidabile subito, sempre quando vi siano posti disponibili perchè non coperti con carabinieri effettivi o con ausiliari provenienti dai caporali e soldati delle classi meno anziane di cui sopra. Tale premio sarà elevato a lire 1300 per i militari che hanno preso parte per non meno di tre anni alle due campagne anzidette.

Parimenti i sottufficiali, caporali e soldati di classi diverse da quelle meno anziane di cui sopra potranno, nel trimestre successivo alla pubblicazione del presente decreto, ottenere senz'altro la nomina a carabiniere effettivo, assumendo la ferma di anni tre con diritto ad un premio di lire 1500 liquidabile subito, sempre quando vi siano posti disponibili.

Tale premio sarà elevato a L. 1800 per i militari che hanno preso parte alle due campagne anzidette per non meno di tre anni.

Gli aspiranti al passaggio nell'arma sia come carabinieri ausiliari che come carabinieri effettivi, dovranno possedere i necessari requisiti fisici, morali e di istruzione.

I volontari saranno ammessi come allievi carabinieri con le norme attualmente in vigore.

Uguali disposizioni sono applicabili ai sottufficiali, sottocapi e comuni della R. marina in attività di servizio od in congedo, limitatamente, per questi ultimi, a coloro che abbiano prestato servizio durante la guerra.

Art. 6.

Per l'avvenire il reclutamento dei carabinieri « effettivi » avverrà:

a) dagli allievi carabinieri nei quali potranno essere arruolati - con ferma di tre anni - i volontari e gli inscritti di leva terrestre e marittima, che posseggono i requisiti voluti e ne facciano domanda. La permanenza presso la legione allievi sarà di sei mesi;

b) dai carabinieri ausiliari che avendo compiuto un anno di servizio nell'arma e riunendo i necessari requisiti chiedano di passare effettivi (con le norme vigenti);

c) dai caporali e soldati di altre armi e dai sottocapi e comuni del corpo R. equipaggi che posseggano i voluti requisiti, abbiano compiuto sei mesi di servizio presso il corpo di provenienza e facciano domanda di passare nell'arma dei carabinieri Reali, vincolandosi alla ferma triennale, in base alle norme vigenti.

Alle categorie di cui alle lettere a) e c) verrà corrisposto, all'atto della nomina ad effettivo, un premio di L. 1500.

Tale premio sarà di L. 700 per i militari di cui alla lettera b).

Il reclutamento dei carabinieri « ausiliari » avverrà:

a) dagli inscritti di leva aventi obblighi militari o dai militari di altre armi che ne siano idonei e si vincolino per 24 mesi di servizio;

b) dai militari di altre armi, senza obblighi di ferma speciale, con trasferimento d'autorità o a domanda, con preferenza per i militari che ne facciano domanda.

Alle categorie di cui alla lettera a) verrà corrisposto un premio di L. 800 all'atto dell'arruolamento. Tale premio sarà di L. 300 per i militari di cui alla lettera b).

Continuando nel servizio dell'arma, mediante il vincolo delle attuali rafferme triennali e annuali, gli ausiliari nominati effettivi beneficieranno dell'ammissione agli aumenti triennali di paga con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui abbiano compiuto i tre anni di servizio militare sia nell'arma che presso i corpi di provenienza ed indipendentemente dallo scadere della speciale ferma biennale e delle successive rafferme triennali e annuali.

Art. 7.

Saranno costituiti battaglioni mobili di carabinieri Reali per concorrere alla tutela dell'ordine pubblico, oltre ai servizi speciali di cui all'art. 1.

Alla formazione di tali battaglioni e alla loro dislocazione sarà provveduto con decreto del ministro della guerra di concerto col ministro dell'interno.

Art. 8.

L'avanzamento dei sottufficiali dei carabinieri Reali ha luogo nel seguente modo, sempre quando vi siano posti disponibili nei vari gradi:

1° i vice brigadieri sono tratti dagli appuntati e dai carabinieri idonei all'avanzamento;

2° i brigadieri sono tratti dai vice brigadieri idonei alla promozione ed aventi almeno due anni di grado;

3° i marescialli d'alloggio sono tratti dai brigadieri idonei alla promozione ed aventi almeno tre anni di grado;

4° i marescialli d'alloggio idonei alla promozione sono promossi marescialli d'alloggio capi dopo due anni di permanenza nel grado;

5° i marescialli d'alloggio maggiori sono tratti dai marescialli d'alloggio capi idonei alla promozione ed aventi almeno due anni di grado.

L'art. 2 del decreto Luogotenenziale 494 del 6 aprile 1919 è pertanto abrogato.

Art. 9.

A modificazione di quanto è disposto dall'art. 4 del decreto luogotenenziale 494 suddetto, e, ferme restando le indennità di grado stabilite dall'articolo succitato, le paghe giornaliere dei sottufficiali e militari di truppa sono le seguenti, oltre il caro-viveri, che però non compete ai militari cui è somministrato il rancio in natura:

Maresciallo d'alloggio maggiore, L. 12,80.
Maresciallo d'alloggio capo, L. 11,80.
Maresciallo d'alloggio, L. 10,75.
Brigadiere, L. 9,30.
Vice brigadiere, L. 8,85.
Appuntato, L 7,15.
Carabiniere effettivo, L. 6,50.
Carabiniere ausiliario, L. 5.
Allievo carabiniere, L. 5.

L'importo giornaliero di ciascuno dei cinque aumenti triennali di paga è portato a L. 0,60.

L'importo giornaliero degli aumenti quadriennali di grado è il seguente:

Pel maresciallo d'alloggio maggiore, L 0,60.
Pel maresciallo d'alloggio capo e maresciallo d'alloggio, L. 0,50.
Pel brigadiere, L. 0,40.
Pel vice brigadiere e per l'appuntato, L. 0,30.

Le indennità di grado e gli aumenti quadriennali di cui sopra sono computabili per tutti i gradi agli effetti della pensione ed estensibili anche agli ufficiali di milizia territoriale, indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 22 del decreto Luogotenenziale n. 494 succitato.

Ai sottufficiali comandanti di stazione, ai militari che reggono interinalmente comandi di stazione ed ai sottufficiali scrivani previsti dall'organico è inoltre corrisposta una indennità giornaliera di lire due.

Tale indennità sarà di L. 3 per i comandanti di sezione, per i marescialli d'alloggio maggiori addetti agli uffici nominati dal Comando generale e per i sottufficiali che reggono interinalmente comandi di sezione o d'ufficiale. Per gli appuntati e carabinieri addetti agli uffici e stabiliti dagli organici tale indennità è rispettivamente di L. 1 e di L. 0,75.

Le indennità stesse cessano con l'esonerazione o, comunque, con la cessazione anche temporanea dal comando o dalla carica.

Coll'entrata in vigore del presente decreto restano però abrogati gli articoli 10 e 23 del decreto Luogotenenziale 494 sopracitato, e cesserà di essere corrisposta ogni altra indennità di comando interinale o provvisorio retto da sottufficiali o militari di truppa.

Le indennità di carica non sono cumulabili con quelle di comando e quando il militare regga più di un comando è devoluta la sola indennità stabilita per il comando più elevato sostenuto.

Art. 10.

A modificazione dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 495 del 6 aprile 1919 le indennità delle rafferme triennali sono pagabili al termine di ciascuna riafferma.

Ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma in servizio che abbiano già maturato il diritto a tali indennità, queste verranno liquidate mediante la consegna di buoni del tesoro quinquennali.

Art. 11.

I sottufficiali dei carabinieri Reali dopo 15 anni di servizio hanno diritto all'impiego civile con le stesse norme e alle stesse condizioni previste oggi per gli altri sottufficiali dell'esercito.

L'attestato di cui all'art. 11 del decreto Luogotenenziale 494 del 6 aprile 1919 sarà rilasciato agli appuntati ed ai carabinieri che si congedano dopo il 12° anno di servizio senza diritto a pensione, e costituirà, senz'altro, titolo legale per ottenere i posti di agente o di guardia che saranno vacanti nelle Amministrazioni indicate nel citato articolo 11.

Art. 12.

Ai marescialli e brigadieri ammogliati o vedovi con prole aventi cariche speciali o che si trovino in determinate posizioni da stabilirsi dal Ministero della guerra è concesso in luogo dell'alloggio, qualora non possano fruirne in natura, una corrispondente indennità di lire 70 mensili che sarà elevata a lire 90 per le città con popolazione di 250,000 abitanti e più.

Art. 13.

Le pensioni di riforma dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri previste dall'art. 18 del decreto Luogotenenziale 494 del 6 aprile 1919 anche se liquidate dopo il 1° febbraio 1919 sino al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite computando come interamente trascorso l'anno di servizio all'uopo necessario.

Art. 14.

I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali richiamati e trattenuti alle armi per mobilitazione, compresi quelli già inviati in congedo, sono considerati raffermati per tutto il tempo di servizio prestato senza vincolo di ferma. Ad essi sarà corrisposto soltanto il premio di rafferma ed in ogni caso nella misura stabilita per la prima rafferma dall'art. 4 della legge 506 del 19 luglio 1909.

Tale premio sarà pagato a rate mensili maturate ed all'atto del ricollocamento in congedo.

Il mese cominciato sarà considerato compiuto.

Il diritto al premio di rafferma comincia dal giorno in cui il militare è stato richiamato o trattenuto alle armi e cessa col 1° febbraio 1919 sostituendosi da tale data al premio di rafferma gli aumenti triennali portati dal decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494 e dal presente decreto.

Art. 15.

E concessa amnistia disciplinare nei riguardi dell'avanzamento e delle rafferme per tutte le mancanze punite con gli arresti, sala di disciplina, prigione semplice e di rigore, ad eccezione per quelle punite con la retrocessione, commesse dai sottufficiali e carabinieri dal 24 maggio 1915 alla data della pubblicazione del presente decreto e con effetti da questa ultima data.

Con R. decreto su proposta del Ministero della guerra saranno stabilite le norme per l'applicazione di detta amnistia e sarà provveduto alla riforma disciplinare.

Art. 16.

La tabella organica annessa alla legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra è sostituita dalla seguente: (1)

Tenenti generali, 2.
Maggiori generali e brigadieri generali, 8.
Colonnelli, 25.
Tenenti colonnelli, 71.
Maggiori, 100.
Capitani, 338.
Tenenti e sottotenenti, 512.
Maestro direttore di banda, 1

Art. 17.

L'attuale indennità di servizio speciale prevista per gli ufficiali dei carabinieri Reali è computabile per la pensione in aggiunta allo stipendio.

Art. 18.

Le spese di cancelleria, illuminazione e riscaldamento degli uffici dei comandi dell'arma sono a carico dello Stato. Così pure le spese accorrenti alla riparazione delle bardature in consegna ai militari a cavallo.

Art. 19.

L'indennità cavalli per gli ufficiali superiori dei carabinieri Reali è portata a L. 800 annue e quella per gli ufficiali inferiori a L 500.

Agli ufficiali stessi di tutti i gradi sarà corrisposta un'indennità mensile di L. 40 per le spese di stalliere.

Art. 20.

Per gli ufficiali generali, superiori e inferiori dell'arma non provvisti di alloggio o corrispondente compenso a carico di altri Ministeri o delle Amministrazioni provinciali, sono stabilite mensilmente le seguenti indennità:

Tenente generale — maggiore generale — brigadiere generale, L. 400.

	Nelle città con 250 mila abitanti o più	Nei centri minori
Colonnello	250	200
Tenente colonnello e maggiore	200	150
Capitano	150	120
Tenente e sottotenente	120	90

Art. 21.

I sottotenenti e tenenti di milizia territoriale dell'arma dei carabinieri Reali potranno beneficiare del trattamento di cui all'art. 22 del decreto Luogotenenziale 494 del 6 aprile 1919, anche se, richiamati dal congedo, abbiano già liquidata la pensione. Tanto costoro che quelli provenienti dai trattenuti avranno diritto a computare il tempo passato sotto le armi col grado di ufficiale come utile per i trienni di servizio e quadrienni di grado, agli effetti della pensione, restando fermo però quanto è disposto dall'art. 22 del decreto Luogotenenziale succitato nei riguardi del grado da sottufficiale rivestito nel giorno della nomina ad ufficiale della milizia territoriale (1).

I beneficî degli assegni previsti dal presente decreto non potranno essere usufruiti che da quelli dei detti ufficiali che lasceranno il servizio posteriormente al giorno della sua pubblicazione.

Art. 22.

A datare dal 1° gennaio 1920 cesseranno di avere vigore gli attuali limiti di età stabiliti per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali dalla legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni (leggi 2 luglio 1896, n. 254; 30 dicembre 1906, n. 647; 10 luglio 1910, n. 443, e 17 luglio 1910, n. 531) ed entreranno in vigore i seguenti:

Tenente generale, 65.
Maggior generale o brigadiere generale, 62.
Colonnello, 58.
Tenente colonnello, 56.
Maggiore, 53.
Capitano, 50.
Tenente e sottotenente, 48.

Gli ufficiali dei carabinieri reali che all'atto dell'applicazione del presente decreto avranno raggiunto l'età fissata dalla tabella su riportata potranno ottenere, se idonei, la prima promozione nella posizione ausiliaria, salvo i casi di cui agli articoli 13 e 14, primo comma, della legge 3 giugno 1915 n. 601, allorquando saranno promossi gli ufficiali che li seguono immediatamente nel rispettivo ruolo rimasti in servizio attivo permanente.

Nella tabella annessa all'articolo 74 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è soppressa la colonna 3 riflettente i carabinieri Reali e nella colonna 1, dopo le parole: « stato maggiore », sono aggiunte le parole: « carabinieri Reali ».

Le disposizioni transitorie sulla cui base saranno, a suo tempo, liquidate le pensioni agli ufficiali dei carabinieri Reali che avranno alla data del 1° gennaio 1920 già superati i nuovi limiti di età, saranno proposte con successivo decreto, per cura del Ministero del tesoro.

Art. 23.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto giusta l'annesso allegato.

Art. 24.

Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Art. 25.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SECHI — SCHANZER — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

(1) Negli ufficiali non sono compresi quelli a disposizione dei Ministeri della marina e delle colonie e che gravano sui rispettivi bilanci, nè quelli in missione all'estero.

(1) L'anno di servizio necessario per la liquidazione della pensione in base ai nuovi assegni da sottufficiale, s'intende computato in ogni caso come interamente trascorso.

Tabella organica per l'arma dei carabinieri Reali

GRADO	Num.	Stipendio		Indennità d'arma		Indennità di carica		Indennità cavalli		Indennità eventuali	Totale
Tenente generale, comandante	1	—	13.700	—	—	—	4.800	—	800		
Tenente generale	1	—	13.700	—	—	—	2 400	—	800		
Maggiori generali	4	11.500	46.000	—	—	1.200	4.800	800	3.200		
Brigadieri generali	4	10.400	41.600	—	—	1.200	4.800	800	3.200		
Colonnelli	25	9.300	232.500	2.200	55.000	900	22.500	800	20.000		
Tenenti colonnelli	71	7.100	504.100	2.100	149.100	—	—	800	56.800		
Maggiori	100	6.000	600.000	1.900	190.000	—	—	800	80.000		
Capitani	338	4.900	1.656.200	1.500	507.000	—	—	500	169000		
Tenenti	412	3.060	1.260.720	1.100	453.200	—	—	500	206000		
Sottotenenti	100	2.600	260 000	800	80.000	—	—	500	50.000		
Maestro direttore di banda	1	4.900	4.900	250	250	—	—	—	—		
Totale . . .	1057	—	4.633.420	—	1.434.550	—	39.300	—	589800	1.030.000	7.757.070

GRADO	Numero	Paga	Indennità di grado	Totale giornaliero	Importo complessivo
Marescialli d'alloggio maggiori	1.800	12,80	2,50	15,30	10.052.100
Marescialli d'alloggio capi e d'alloggio	3.100	11,30	(media) 1,75	13,05	14.766,075
Brigadieri	4.400	9,30	1,15	10,45	16.782.700
Vice brigadieri	3.700	8,85	0,85	9,70	13 099 850
Appuntati	5.000	7,15	0,30	7,45	13.596.250
Carabinieri effettivi	26.250	6,50	—	6,50	62,278.125
Carabinieri ausiliari	13.150	5 —	—	5 —	23.998.750
Allievi	2.600	5 —	—	5 —	4.745.000
Totale . . .	60.000	—	—	—	159.318.850

Totale spese	L. 254,075,920
Spese attuali ed economie previste	» 182,530,000
Resta la maggiore spesa	L. 71,545,920

Spesa da computarsi per una volta tanto:

Per prima vestizione	L. 7 000,000
Liquidazione mediante buoni del tesoro indennità rafferme già maturate (ad estinzione definitiva di debito)	» 70,000,000

Indennità di arruolamento (a calcolo)	L. 29,000,000
Indennità di alloggio - Rafferma - Aumenti triennali di paga e quadriennali di grado	» 35,000,000
Spese generali (funzionamento legioni, indennità e soprassoldi vari per ufficiali e truppa, spesa vestiario, equipaggiamento, rimonta, viveri legione allievi)	» 23,000,000
Totale . . .	L. 87,000,000

RIEPILOGO SPESE.

Ufficiali	L. 7,757,070
Truppa	» 159,318,850
Varie	» 87,000,000
Totale . . .	L. 254,075,920

Si deducano:

Spese attuali per l'arma	L. 126,530,000
Economia per riduzione di spostamento di CC. RR. dalle stazioni per servizio di rinforzo	» 6,000,000
Economia trasporto e indennità truppe per servizio P. S.	» 10,000,000
Economia presunta nel primo esercizio	» 40,000,000
	L. 182,530,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra: ALBRICCI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il R. decreto 31 luglio 1914, n. 807, col quale venne autorizzata l'emissione dei buoni del tesoro quinquennali 4 0[0, con scadenza al 1° ottobre 1919;

Veduto il decreto ministeriale 6 settembre 1916 concernente la 2ª emissione dei buoni triennali e quinquennali 5 0[0 creati col R. decreto 5 maggio 1916, n. 505;

Veduto il decreto Luogotenenziale 8 settembre 1918, n. 1310;

Veduto il decreto Ministeriale in data di oggi relativo ai buoni triennali e quinquennali che saranno emessi dal 1° ottobre 1919 al 31 marzo 1920;

Determina:

È concesso un abbuono di centesimi cinquanta, oltre a quello di cui all'art. 3 del R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, per ogni cento lire dell'importo capitale dei buoni del tesoro quinquennali che saranno acquistati mediante versamento di buoni quinquennali 4 0[0 o triennali 5 0[0 da rimborsarsi il 1° ottobre 1919.

La decorrenza degli interessi dei buoni del tesoro quinquennali 5 0[0 alienati a norma del comma precedente sarà conteggiata dal giorno 1° ottobre 1919, anche quando il versamento avvenga dopo tale giorno, semprechè l'operazione venga richiesta non oltre il 31 ottobre 1919.

A tergo delle quietanze di versamento rilasciate per le alienazioni considerate nel presente decreto sarà fatto cenno della serie e del numero progressivo dei buoni quinquennali 4 0[0 e triennali 5 0[0 versati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 18 settembre 1919.

Il ministro: SCHANZER.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, con cui è data facoltà al ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro con scadenza di 3 e di 5 anni all'interesse annuo del 5 per cento;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1919, n. 81591, col quale fu autorizzata dal 1° aprile al 30 settembre 1919 una emissione di detti buoni;

Determina:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1919 al 31 marzo 1920 avrà luogo una ottava emissione di buoni triennali e quinquennali delle serie di L. 200, 500, 1000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, alle condizioni di cui all'art. 3 del R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, e all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 24 dicembre 1916, n. 1811.

I buoni triennali avranno la scadenza di rimborso al 1° ottobre 1922 e quelli quinquennali al 1° ottobre 1924.

Art. 2.

I titoli emessi in esecuzione di questo decreto porteranno come speciale distintivo di emissione sette stellette in nero a cinque punte, così nel recto dei buoni lateralmente alla leggenda « Buono del tesoro triennale », oppure « Buono del tesoro quinquennale » come nel recto e nel verso delle cedole.

Sono approvati per i buoni suddetti i qui uniti modelli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 18 settembre 1919.

Il ministro: SCHANZER.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 26 giugno 1913, n. 888, ed il suo regolamento, approvato con decreto Luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 723;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1916, che disciplinava il traffico delle piante affette da determinate malattie;

Considerata la necessità di ostacolare l'ulteriore diffusione di malattie dannose, le quali sono per ora limitate a determinate zone;

Udita la Commissione consultiva per le malattie delle piante;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

È proibita l'esportazione di:

a) talee e barbatelle di vite, dalle aree dichiarate infette da arricciamento o roncet della vite;

b) piante e terra di castagno, dalle aree dichiarate infette da mal dell'inchiostro (blepharospora cambivora).

Su proposta del delegato fitopatologico, con decreto del ministro di agricoltura, saranno stabiliti i limiti dell'area infetta ed i provvedimenti distruttivi o curativi, da adottare a seconda dei casi (art. 22 del regolamento 12 marzo 1916, n. 723).

Art. 2.

L'esportazione dei vegetali indicati all'art. 1, dalle aree dichiarate infette, viene concessa dal Ministero previa ispezione eseguita da un delegato fitopatologico. Questi rilascia al mittente un certificato di immunità, che deve accompagnare la spedizione. Le spese per l'ispezione sono a carico del mittente, e debbono eguagliare le indennità di trasferta corrisposte dall'amministrazione al funzionario.

Art. 3.

È vietata l'importazione in Sicilia ed in Sardegna delle piante vive di agrumi e di tutte le altre piante che possono essere infestate dalla cocciniglia *Ceroplastes sinensis*, qualunque sia la provenienza di esse.

Il Ministero può concedere, caso per caso, l'importazione in Sicilia ed in Sardegna delle piante ospiti del *Ceroplastes sinensis*, se la spedizione è accompagnata da un certificato di immunità, rilasciato in partenza, con le norme indicate all'art. 2.

Art. 4.

A termini degli articoli 2 e 22 del regolamento suddetto può rendersi obbligatoria dal Ministero la lotta contro le malattie ed i parassiti indicati agli articoli 1 e 3 del presente decreto, e contro i seguenti:

a) cocciniglia biancarossa degli agrumi (*Chrysomphalus dictyospermi*);

b) pidocchio sanguigno del melo (*Schizoneura lanigera*);

c) verme del pistacchio (*Trogocarpus Ballestreri*);

d) ruggine del pero *Gymnosporangium Sabinae*);

e) lupa della fava (*Orobanche crenata*).

Art. 5.

I delegati fitopatologici hanno l'obbligo di sequestrare le piante o loro parti, che siano in vendita o in circolazione a scopo di riproduzione, quando risultino infette da una delle malattie indicate agli articoli 1, 3 e 4 del presente decreto o da una delle seguenti:

a) cancro, gommosi e marciume radicale dei vegetali legnosi;

b) cancro della corteccia del pioppo canadese (dothichiza populea) tarlo del pioppo (cryptorrhynchus lapathi);

c) marciume dei rizomi o zampe di asparagio (zopfia rhizophila);

d) qualunque specie di cuscuta;

e) cocciniglie: icerya purchasei, parlatoria zizyphi, aonidiella aurantii, aonidiella inopinata, diaspis pentagona.

Art. 6.

Il delegato fitopatologico, accertata in un vivaio, deposito, negozio o magazzino, la presenza di una delle malattie elencate agli articoli 1, 3, 4 e 5, prescrive agli interessati i metodi di cura o di disinfezione, che essi debbono applicare entro un determinato lasso di tempo.

Se l'interessato non eseguisce la disinfezione, o la cura, nel tempo indicato, il delegato fitopatologico provvede a norma dell'articolo 22 del regolamento suddetto.

Art. 7.

Non può essere rilasciato il certificato d'immunità, per le rispettive specie di piante, ai vivai, agli stabilimenti orticoli od ai giardini, produttori di piante per la vendita, quando vi sia constatata la presenza di una delle malattie indicate agli articoli 1, 3, 4 e 5.

Il divieto cessa quando sia accertata la scomparsa della malattia, in seguito ai trattamenti eseguiti a norma dell'art. 6.

Art. 8.

Il decreto Ministeriale 8 dicembre 1916, col quale veniva disciplinato il traffico delle piante affette da determinate malattie, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 28 settembre 1919.

Il ministro: VISOCCHI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49 e 22 maggio 1918, n. 700.

Decreta:

Articolo unico.

A datare dal 1° ottobre 1919 il prezzo di cessione del formaggio pecorino romano produzione 1918-919 da parte del Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi e per esso del Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio del formaggio pecorino in Roma è fissato in L. 600 al quintale, merce resa franca su vagone alla stazione di partenza.

Roma, 30 settembre 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visto l'articolo 2 del Regio decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Ordina:

Le disposizioni dell'ordinanza 14 febbraio 1919 del Comando supremo del R. esercito italiano sono, in quanto riguardano la Venezia Giulia, sostituite dalle seguenti:

Sono privi di efficacia giuridica, dovunque compiuti, gli atti di alienazione od operazione di pegno di azioni di società commerciali aventi nel territorio della Venezia Giulia la sede o uno stabilimento o una rappresentanza, se compiuti in favore di persone o Enti di nazionalità non italiana.

Al divieto di cui sopra si può derogare in casi singoli con autorizzazione del commissario generale civile, su domanda degli interessati.

Trieste, 6 ottobre 1919.

Il commissario generale civile: CIUFFELLI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visto l'art. 2 del R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Ordina:

Le disposizioni dell'ordinanza 14 febbraio 1919 del Comando supremo del R. esercito italiano sono, in quanto riguardano la Venezia Tridentina, sostituite dalle seguenti:

Sono privi di efficacia giuridica, dovunque compiuti, gli atti di alienazione anche parziale di aziende commerciali e qualsiasi alienazione od operazione di pegno di azioni di Società commerciali aventi nel territorio della Venezia Tridentina la sede o uno stabilimento o una rappresentanza, se compiuti in favore di persone od enti di nazionalità non italiana.

Al divieto di cui sopra si può derogare in casi singoli con autorizzazione del Commissario generale civile, su domanda degli interessati.

Trento, 6 ottobre 1919.

Il commissario generate civile: CREDARO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 7 ottobre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	86.19	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.67	—

Corso medio dei cambi

del giorno 7 ottobre 1919 (art. 39 Codice di commercio)

Parigi 117,40 — Londra 41,53 — Svizzera 176,75 — New York 9,83 — Oro 164,66.

CONCORSI

MINISTERO
per l'industria, il commercio e il lavoro

Ispettorato generale dell'insegnamento industriale

Proroga bandi di concorso

La data di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi banditi da questo Ministero e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del 12 settembre 1919, n. 218, è prorogata al 15 novembre 1919.

Roma, 1° ottobre 1919.

Per il ministro: RUINI.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Veduto il decreto Ministeriale 5 settembre 1919, con cui erano banditi concorsi a cattedre d'insegnamento nelle RR. scuole medie all'estero;

Veduto il decreto Ministeriale della stessa data, con cui era aperto un concorso ai posti d'insegnante nelle RR. scuole primarie all'estero;

Tenuto conto delle difficoltà nei servizi di comunicazione e trasporto per l'estero, per cui sono inevitabili i ritardi nell'arrivo di domande di ammissione ai concorsi suddetti e dei documenti e titoli relativi;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi medesimi è prorogato fino al 25 ottobre 1919.

Roma, 7 ottobre 1919.

Il ministro: TITTONI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. A. R. la Duchessa d'Aosta con S. A. R. il figlio Principe Amedeo, è giunta ieri a Napoli.

L'Augusta Signora resterà per tutto il corrente mese nella reggia di Capodimonte.

Croce Rossa italiana. — Alla presidenza della benefica istituzione è pervenuta, a mezzo del Ministero degli affari esteri, la somma di L. 8769,09 quale introito di un concerto che ebbe luogo a Kopenaghen per iniziativa della delegazione della Croce Rossa italiana in Danimarca e sotto il patronato del ministro d'Italia conte Carrobbio e della sua gentile signora.

TELEGRAMMI " STEFANI "

PARIGI, 7. — Il Consiglio dei ministri ha fissato al 7 dicembre lo spirare dei poteri della Camera.

La data delle elezioni legislative è stabilita al 16 novembre. Esse apriranno la serie delle elezioni dei corpi elettivi.

STOCCOLMA, 7. — Il ministro degli affari esteri è stato informato da fonte privata che la legazione di Svezia a Pietrogrado è stata saccheggiata dai bolscevichi.

È stata aperta una inchiesta.

PARIGI, 7. — Si ha da Belgrado:

Il Principe reggente ha rifiutato di sanzionare la lista dei nuovi ministri presentata da Tripcovic e ciò perchè essa non rappresentava un Gabinetto di coalizione. Il Principe ha dato incarico al presidente della Camera, Paulovic, di costituire il nuovo Ministero nel modo più rapido possibile.

Un successivo telegramma da Belgrado reca:

Il nuovo Ministero è stato così costituito:

Presidenza del Consiglio, Tripcovic - affari esteri, Trumbic - interni, Protic - vie e comunicazioni, Korosecz.

WASHINGTON, 7. — Lo stato di Wilson è migliorato.

PARIGI, 7. — Il Consiglio supremo ha preso cognizione della risposta tedesca relativa allo sgombero del Baltico e l'ha giudicata poco soddisfacente. Il maresciallo Foch è stato incaricato di inviare a tale riguardo una nuova nota al Governo tedesco.

Il Consiglio ha deciso di creare a Vienna una sezione del Comitato di organizzazione per le riparazioni per assicurare il vettovagliamento dell'Austria.

Il Consiglio ha infine deciso di nominare una Commissione incaricata di ripartire provvisoriamente il materiale rotabile, già appartenente all'ex-Impero austro-ungarico.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*